ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 185

36° anno

28 luglio 1993

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 2035/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1

Regolamento (CEE) n. 2036/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3

* **Regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari** 5

* **Regolamento (CEE) n. 2038/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1658/93 del Consiglio che istituisce un regime di aiuto a favore dei produttori di cefalopodi stabiliti nelle isole Canarie** 7

* **Regolamento (CEE) n. 2039/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, che stabilisce l'aliquota dell'aiuto alla produzione di patate nelle isole Canarie fissata in ecu dal Consiglio e ridotta a seguito dei riallineamenti monetari** 9

* **Regolamento (CEE) n. 2040/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, che stabilisce l'aliquota dell'aiuto alla produzione di patate alimentari a Madera e le aliquote degli aiuti alla produzione di patate da semina e di cicoria nelle Azzorre, fissati in ecu dal Consiglio e ridotti a seguito dei riallineamenti monetari** 10

* **Regolamento (CEE) n. 2041/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, recante misure derogatorie nel settore delle carni bovine a seguito dell'adozione di alcuni provvedimenti veterinari** 11

* **Regolamento (CEE) n. 2042/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, che diminuisce i prezzi di base e di acquisto delle mele per la campagna 1993-94 in seguito ai riallineamenti monetari del settembre 1992, del novembre 1992, del gennaio 1993 e del maggio 1993 e al superamento del limite d'intervento fissato per la campagna 1992-93** 12

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

* **Regolamento (CEE) n. 2043/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, che stabilisce gli Stati membri nei quali sono organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva nel corso della campagna 1992-93** 14

* **Regolamento (CEE) n. 2044/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio nel settore delle fibre tessili, ridotti a seguito dei riallineamenti monetari** 16

* **Regolamento (CEE) n. 2045/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, che fissa il limite d'intervento relativo alle mele per la campagna 1993-94** ... 18

* **Regolamento (CEE) n. 2046/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1201/89 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone** 19

* **Regolamento (CEE) n. 2047/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, che autorizza gli scambi commerciali delle sostanze che riducono lo strato di ozono nonché dei prodotti contenenti tali sostanze con le parti non contraenti del Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono** 20

Regolamento (CEE) n. 2048/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 22

Regolamento (CEE) n. 2049/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine 24

Regolamento (CEE) n. 2050/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1586/93 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Argentina 25

Regolamento (CEE) n. 2051/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Uruguay 26

Regolamento (CEE) n. 2052/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 28

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

* **Direttiva 93/69/CEE della Commissione, del 23 luglio 1993, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi** 30

93/412/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 6 aprile 1993, relativa all'aiuto concesso dal governo tedesco a Hibeg e da Hibeg, tramite Krupp GmbH, a Bremer Vulkan AG, onde facilitare la vendita di Krupp Atlas Elektronik GmbH da Krupp GmbH a Bremer Vulkan AG** 43

93/413/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 19 luglio 1993, che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di lettori di dischi compact originari di Taiwan, Singapore e della Malaysia** 51

93/414/CEE :

Decisione della Commissione, del 19 luglio 1993, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri 53

(segue in 3ª pagina di copertina)

Sommario *(segue)*

Rettifiche

* **Rettifica del regolamento (CEE) n. 1566/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 154 del 25. 6. 1993)** 54

* **Rettifica del regolamento (CEE) n. 1727/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che modifica i regolamenti (CEE) n. 388/92, (CEE) n. 1727/92 e (CEE) n. 1728/92 relativi alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), delle Azzorre e di Madera e delle isole Canarie e ai bilanci previsionali di approvvigionamento (GU n. L 160 dell'1. 7. 1993)** ... 54

* **Rettifica della decisione 93/244/CEE della Commissione, del 2 aprile 1993, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a talune parti del territorio della Comunità (GU n. L 111 del 5. 5. 1993)** 54

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2035/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune [2],

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1680/93 della Commissione [3] e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 26 luglio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1680/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (8)
0709 90 60	129,58 (2) (3)
0712 90 19	129,58 (2) (3)
1001 10 00	152,73 (1) (5)
1001 90 91	126,55
1001 90 99	126,55 (9)
1002 00 00	135,78 (6)
1003 00 10	126,07
1003 00 20	126,07
1003 00 80	126,07 (9)
1004 00 00	77,55
1005 10 90	129,58 (2) (3)
1005 90 00	129,58 (2) (3)
1007 00 90	137,08 (4)
1008 10 00	29,16 (9)
1008 20 00	80,65 (4)
1008 30 00	33,09 (5)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	33,09
1101 00 00	203,92 (9)
1102 10 00	219,09
1103 11 30	241,95
1103 11 50	241,95
1103 11 90	230,89
1107 10 11	236,14
1107 10 19	179,19
1107 10 91	235,28
1107 10 99	178,55
1107 20 00	206,29

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2036/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune (2),

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione (3) e dai successivi regolamenti modificativi ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 26 luglio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(3) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 luglio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU / t)

Codice NC	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 30	0	0	0	0
1103 11 50	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU / t)

Codice NC	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2037/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 16,

considerando che è opportuno stabilire le condizioni di presentazione di una domanda di registrazione inoltrata da una persona fisica o giuridica a titolo eccezionale;

considerando che, per tener conto delle diverse situazioni giuridiche nei singoli Stati membri, può essere ammessa una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata da un gruppo di persone legate da un interesse comune;

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme del regolamento, è opportuno definire con esattezza i termini, in materia di opposizione, applicabili per la procedura di registrazione;

considerando che, per determinare i casi contemplati all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/92, nonché le situazioni che potrebbero indurre in errore il consumatore negli Stati membri, la Commissione può avvalersi dei mezzi appropriati;

considerando che si tratta di un nuovo sistema comunitario istituito per tutelare le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche mediante nuove menzioni distintive; che appare indispensabile illustrare al pubblico il significato di queste nuove diciture, senza peraltro esimere i produttori e/o i trasformatori dalla promozione dei rispettivi prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La domanda di registrazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 può essere presentata da una persona fisica o giuridica non rispondente alla definizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma dello stesso regolamento, in casi eccezionali e debitamente giustificati quando si tratti dell'unico produttore in attività nella zona geografica delimitata al momento della presentazione della domanda stessa.

La domanda può essere accolta soltanto se:

a) esistono metodi locali, leali e costanti praticati da questa sola persona,

b) la zona geografica delimitata presenta caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle delle zone limitrofe e/o se le caratteristiche del prodotto sono diverse.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'unica persona fisica o giuridica che ha presentato la domanda di registrazione è considerata un'associazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Qualora la legislazione nazionale assimili un gruppo di persone non dotato di personalità giuridica ad una persona giuridica, tale gruppo è autorizzato sia a inoltrare domanda ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento, sia a consultare la domanda ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sia a presentare opposizione ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo, 7, paragrafo 3 di detto regolamento.

Articolo 3

Per l'applicazione del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/92, si tiene conto:

— della data di spedizione della dichiarazione di opposizione da parte dello Stato membro, fermo restando che fa fede il timbro postale, o

— della data di ricevimento se la dichiarazione di opposizione viene presentata direttamente dallo Stato membro alla Commissione o trasmessa per telex o telefax.

Articolo 4

Per determinare i casi in cui una denominazione è divenuta generica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/92, nonché le situazioni che potrebbero indurre in errore il consumatore, in merito alle quali si adotta una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 15 dello stesso regolamento, la Commissione può applicare le misure opportune.

(1) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

Articolo 5

Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta le misure in materia di informazione necessarie per far conoscere al pubblico il significativo delle menzioni « DOP », « IGP », « denominazione di origine protetta » e « indicazione geografica protetta » nelle lingue comunitarie. Tali misure escludono la concessione di aiuti ai produttori e/o ai trasformatori.

Articolo 6

Il termine di tre mesi previsto all'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 decorre dalla data di spedizione dell'invito della Commissione agli Stati membri avente ad oggetto il raggiungimento di un accordo.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2038/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1658/93 del Consiglio che istituisce un regime di aiuto a favore dei produttori di cefalopodi stabiliti nelle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1658/93 del Consiglio, del 24 giugno 1993, che istituisce una misura specifica a favore dei produttori di cefalopodi stabiliti nelle isole Canarie [1], in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [2], in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1658/93 ha istituito un aiuto annuo a favore dei produttori di cefalopodi stabiliti nelle isole Canarie ;

considerando che, ai fini della corretta gestione di tale regime, è opportuno disporre che l'aiuto sia concesso alle organizzazioni di produttori ;

considerando che è necessario prevedere il versamento di anticipi subordinati alla costituzione di una garanzia ;

considerando che occorre precisare e adattare i fatti generatori del tasso di conversione agricolo previsti agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione [3], onde tener conto delle condizioni di concessione dell'aiuto ;

considerando che è necessario che le autorità nazionali mettano in atto misure di controllo in grado di garantire il rispetto delle condizioni di concessione dell'aiuto ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1658/93 si applica dal 1° gennaio 1993 ; che il presente regolamento deve pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione dell'aiuto annuo, per un periodo transitorio, a favore dei produttori di cefalopodi stabiliti nelle isole Canarie.

Articolo 2

L'aiuto è concesso alle organizzazioni di produttori, le quali provvedono a ripartirlo tra i produttori aderenti in base ai quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati per conto dei medesimi.

Articolo 3

1. Le organizzazioni di produttori interessate possono chiedere un anticipo sull'aiuto annuo nei limiti del 50 % del quantitativo massimo previsto all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1658/93, in base alla media della produzione dei propri membri nell'ultimo triennio, purché il richiedente abbia costituito una cauzione pari al 110 % dell'importo dell'anticipo.

La domanda annuale di anticipo deve essere inoltrata all'organismo di intervento entro il 1° maggio di ogni anno del periodo preso in considerazione ; per il 1993 tale data è differita al 1° agosto 1993. L'organismo d'intervento effettua il pagamento alle organizzazioni di produttori entro due mesi dalla ricezione della domanda.

Il tasso di conversione agricolo da applicare all'anticipo e alla cauzione è quello in vigore il giorno della presentazione della domanda.

2. Prima del 1° marzo successivo all'anno preso in considerazione, le organizzazioni di produttori presentano all'organismo d'intervento una domanda di saldo, suddivisa secondo i quantitativi ammissibili commercializzati ogni mese nell'anno di cui trattasi.

L'organismo d'intervento effettua il pagamento del saldo entro due mesi dalla presentazione della domanda.

Il tasso di conversione agricolo da applicare all'aiuto per i quantitativi ammissibili commercializzati ogni mese è quello in vigore il primo giorno del mese stesso. Il saldo da corrispondere è pari all'importo totale dell'aiuto, espresso in moneta nazionale, dedotto l'anticipo versato in moneta nazionale.

Articolo 4

1. Le autorità nazionali competenti adottano le misure di controllo idonee per accertare che l'aiuto sia corrisposto a chi ne ha diritto.

[1] GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 9.
[2] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

2. Ai fini del controllo, le organizzazioni di produttori interessate tengono una contabilità della produzione e della commercializzazione dei prodotti ammissibili all'aiuto e comunicano ogni trimestre alle autorità competenti dello Stato membro le informazioni necessarie ai fini del controlo.

3. Lo Stato membro decide gli elementi specifici che devono figurare nella contabilità e le informazioni che devono essere comunicate alle autorità competenti.

4. Entro tre mesi dalla scadenza del periodo per il quale l'aiuto è stato concesso, le autorità nazionali trasmettono alla Commissione una relazione annua sui quantitativi ed i valori prodotti e commercializzati, sulla situazione delle scorte e sui quantitativi ammissibili che hanno fruito dell'aiuto, dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1658/93.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2039/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

che stabilisce l'aliquota dell'aiuto alla produzione di patate nelle isole Canarie fissata in ecu dal Consiglio e ridotta a seguito dei riallineamenti monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93 [3], ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi che, a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94, devono essere divisi per il coefficiente 1,013088 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 [5], nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 2 del citato regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la riduzione dei prezzi e degli importi che ne deriva per ciascun settore e fissare il valore dei prezzi così ridotti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione [7], ha fissato un aiuto alla produzione locale delle patate alimentari nelle isole Canarie; che in applicazione delle succitate disposizioni è opportuno adeguarne l'importo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aliquota dell'aiuto di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, ridotta a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, ammonta a 494 ECU/ha.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.
[3] GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.
[4] GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.
[5] GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.
[6] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[7] GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2040/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

che stabilisce l'aliquota dell'aiuto alla produzione di patate alimentari a Madera e le aliquote degli aiuti alla produzione di patate da semina e di cicoria nelle Azzorre, fissati in ecu dal Consiglio e ridotti a seguito dei riallineamenti monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93 [3], ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi che, a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94, devono essere divisi per il coefficiente 1,013088 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 [5], nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 2 del citato regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la riduzione dei prezzi e degli importi che ne deriva per ciascun settore e fissare il valore dei prezzi così ridotti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione [7], ha fissato un aiuto alla produzione locale di patate alimentari a Madera e un aiuto per le patate da semina e la cicoria nelle Azzorre; che è opportuno adeguare gli importi di tali aiuti in applicazione delle succitate disposizioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli aiuti di cui agli articoli 16 e 27 del regolamento (CEE) n. 1600/92, ridotti a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, ammontano a 494 ECU/ha.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.
(3) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.
(4) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.
(5) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.
(6) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
(7) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2041/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

recante misure derogatorie nel settore delle carni bovine a seguito dell'adozione di alcuni provvedimenti veterinari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93 [2], in particolare l'articolo 23,

considerando che all'articolo 6, paragrafo 4, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3619/92 della Commissione, del 15 dicembre 1992, recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina [3], è previsto il rilascio di un certo numero di titoli d'importazione tra il 15 aprile e il 30 giugno; che il periodo di validità dei titoli suindicati è limitato a 90 giorni conformemente a quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 6 dello stesso regolamento; che, data la situazione delle importazioni venutasi a creare a causa dell'applicazione dei provvedimenti veterinari adottati per far fronte all'insorgenza dell'afta epizootica in alcuni paesi, è opportuno permettere una proroga della validità dei suddetti titoli, per un periodo adeguato;

considerando che, tenuto conto delle scadenze nella fattispecie, l'urgenza della situazione esige l'entrata in vigore del presente regolamento il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3619/92, il periodo di validità dei titoli rilasciati in conformità all'articolo 6, paragrafo 4, secondo trattino dello stesso regolamento è prorogato fino al 30 settembre 1993, su domanda dell'operatore interessato.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve essere corredata dell'originale del titolo di cui trattasi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.
[3] GU n. L 367 del 16. 12. 1992, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2042/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

che diminuisce i prezzi di base e di acquisto delle mele per la campagna 1993-94 in seguito ai riallineamenti monetari del settembre 1992, del novembre 1992, del gennaio 1993 e del maggio 1993 e al superamento del limite d'intervento fissato per la campagna 1992-93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 [2], in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93 [5], in particolare l'articolo 2,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio [6], ha istituto una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993 e quelle applicabili prima di tale data;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli ai quali si applicano i coefficienti riduttori fissati dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione [7], modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 [8], a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94, nell'ambito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore interessato e fissare il valore dei prezzi e degli importi ridotti; che i prezzi di base e di acquisto delle mele per la campagna 1993-94 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1289/93 del Consiglio [9], modificato dal regolamento (CEE) n. 1334/93 della Commissione [10];

considerando che il regolamento (CEE) n. 1352/93 del Consiglio ha fissato un prezzo di base e un prezzo di acquisto per il mese di giugno 1993 [11];

considerando che il regolamento (CEE) n. 1845/92 della Commissione [12], ha fissato il limite di intervento per le mele nella campagna 1992-93 a 242 000 t;

considerando che, a norma rispettivamente dell'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1121/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo all'introduzione di un limite d'intervento per le mele e i cavolfiori [13], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 [14], se nel corso delle ultime tre campagne di commercializzazione la media delle misure d'intervento adottate per le mele riguarda quantitativi superiori al limite d'intervento stabilito per tale campagna, i prezzi di base e i prezzi d'acquisto fissati per la successiva campagna di commercializzazione di tali prodotti sono diminuiti dell'1 % per ogni 85 100 t di mele eccedenti il quantitativo previsto;

considerando che, secondo le informazioni fornite dagli Stati membri, la media delle misure d'intervento adottate nella Comunità per la campagna 1992-93 ha riguardato 684 250 t di mele; che la Commissione ha quindi constatato un superamento di 442 250 t rispetto al limite d'intervento fissato per tale campagna;

considerando che da quanto precede risulta che i prezzi di base e di acquisto delle mele fissati per la campagna 1993-94 dal regolamento (CEE) n. 1289/93 devono essere diminuiti del 5 %, che questa riduzione va aggiunta a quella risultante dai riallineamenti monetari del settembre 1992, del novembre 1992, del gennaio 1993 e del maggio 1993;

---

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.
(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.
(5) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.
(6) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.
(7) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.
(8) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.
(9) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 3.
(10) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 120.
(11) GU n. L 133 del 2. 6. 1993, pag. 19.
(12) GU n. L 187 del 6. 7. 1992, pag. 37.
(13) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 21.
(14) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di base e d'acquisto delle mele per la campagna 1993-94 fissati dal regolamento (CEE) n. 1289/93 sono diminuiti del 6,23 % e ammontano quindi agli importi indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

PREZZI DI BASE E PREZZI D'ACQUISTO

Campagna 1993-94

MELE
(escluse le mele da sidro)

Per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 maggio 1994

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Agosto	24,62	12,54
Settembre	24,62	12,54
Ottobre	24,62	12,66
Novembre	25,33	13,09
Dicembre	27,72	14,20
Gennaio-maggio	30,12	15,30

Questi prezzi si riferiscono:

— alle mele della varietà Reine des reinettes e Verde Doncella della categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 65 mm,

— alle mele delle varietà Delicious Pilafa, Golden Delicious, James Grieve, Red Delicious, Renetta grigia del Canada e Starking Delicious della categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 mm,

presentate in imballaggio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2043/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

che stabilisce gli Stati membri nei quali sono organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva nel corso della campagna 1992-93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 [2], in particolare l'articolo 46, paragrafo 5 e l'articolo 81,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3],

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3461/85 della Commissione, del 9 dicembre 1985, relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1977/93 [5], occorre stabilire per ogni campagna gli Stati membri nei quali saranno organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva nonché l'importo globale destinato al finanziamento di dette campagne in ciascuno degli Stati membri interessati;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2641/88 della Commissione, del 25 agosto 1988, che fissa le modalità di applicazione di uve e mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione dei succhi d'uva [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2056/91 [7], la quota dell'aiuto destinata al finanziamento della campagna promozionale è fissata al 35 %;

considerando che, a norma dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2167/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1992-93 [8], modificato dal regolamento (CEE) n. 2959/92 [9], è fissato l'importo dell'aiuto per la campagna 1992-93;

considerando che l'importo disponibile per tale finanziamento dipende dai quantitativi dei prodotti che beneficeranno dell'aiuto; che l'importo previsto per le campagne promozionali 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91 e 1991-92 permette il finanziamento di uno studio sull'efficacia dell'azione di circa 200 000 ecu; che l'importo disponibile per il finanziamento della misura per la campagna 1992-93 è stimato a 7 000 000 di ecu;

considerando che l'importo previsto non permette di avviare azioni efficaci in tutta la Comunità; che è pertanto opportuno proseguire le azioni promozionali negli Stati membri in cui esse sono state avviate nel corso delle campagne precedenti;

considerando che ai fini di una migliore gestione degli stanziamenti di bilancio si ravvisa la necessità di fissare un termine per la firma e il pagamento dei contratti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1992-93 le campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3461/85 saranno organizzate nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia, in Spagna e nei Paesi Bassi.

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.
[3] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22.
[5] GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 33.
[6] GU n. L 236 del 26. 8. 1988, pag. 25.
[7] GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 30.
[8] GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 35.
[9] GU n. L 298 del 14. 10. 1992, pag. 8.

L'importo globale destinato al finanziamento di tale campagna è pari a :

— 1 970 000 ECU nella Repubblica federale di Germania,

— 1 590 000 ECU in Francia,

— 1 700 000 ECU in Italia,

— 1 305 000 ECU in Spagna,

— 435 000 ECU nei Paesi Bassi.

2. I contratti realizzati nell'ambito della presente campagna promozionale vengono firmati entro i nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. Il pagamento relativo a tali contratti si effettua entro i tre mesi successivi alla data della loro intera realizzazione.

3. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono convertiti in moneta nazionale in base ai tassi di conversione agricola in vigore alla data del 1° settembre 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2044/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio nel settore delle fibre tessili, ridotti a seguito dei riallineamenti monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 29 dicembre 1992, relativo all'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93 [3], in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi a cui si applica, secondo il caso, il coefficiente 1,012674 o 1,013088, fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 [5], a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 occorre precisare la riduzione dei prezzi e degli importi che ne deriva per ogni settore, nonché fissare il valore dei prezzi così ridotti;

considerando che, per la campagna 1993-94, l'aiuto per il lino tessile e la canapa e l'importo della trattenuta per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1558/93 del Consiglio [6]; che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1559/93 del Consiglio [7]; che il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1555/93 del Consiglio [8]; che il prezzo minimo del cotone non sgranato è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1556/93 del Consiglio [9]; che l'aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1152/90 del Consiglio [10], modificato dal regolamento (CEE) n. 2054/92 [11];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1993-94 nel settore delle fibre tessili e ridotti a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1993-94.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.
[3] GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.
[4] GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.
[5] GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.
[6] GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 28.
[7] GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 29.
[8] GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 24.
[9] GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 25.
[10] GU n. L 116 dell'8. 5. 1990, pag. 1.
[11] GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 13.

ALLEGATO

PREZZI E IMPORTI RIDOTTI

1. Aiuto per il lino tessile	774,86 ECU/ha
2. Trattenuta sull'aiuto per il lino tessile :	44,42 ECU/ha
3. Aiuto per la canapa :	641,60 ECU/ha
4. Aiuto per i bachi da seta :	110,41 ECU/telaino
5. Prezzo d'obiettivo del cotone :	101,46 ECU/100 kg
6. Prezzo minimo del cotone :	96,39 ECU/100 kg
7. Aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone :	246,77 ECU/ha

REGOLAMENTO (CEE) N. 2045/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

che fissa il limite d'intervento relativo alle mele per la campagna 1993-94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1121/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo all'introduzione di un limite d'intervento per le mele ed i cavolfiori [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1121/89 determina i criteri per la fissazione dei limiti d'intervento relativi alle mele ; che spetta alla Commissione stabilire tali limiti d'intervento applicando, sulla media della produzione destinata al consumo allo stato fresco delle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dati, le percentuali stabilite nel paragrafo 1 dello stesso articolo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il limite d'intervento per le mele per la campagna 1993-94 è fissato a 257 200 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 21.
[2] GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2046/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1201/89 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione [1],

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 [3], in particolare l'articolo 11,

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2328/92 [5], stabilisce alcune modalità del regime dei quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1553/93 [7]; che, per una sana gestione del regime, il citato paragrafo 2 è stato modificato; che, allo stesso scopo, è opportuno precisare anche l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'inizio dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1201/89 sono inseriti i seguenti termini:

« In presenza della condizione contemplata dall'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1964/87, la riduzione dell'aiuto per una campagna determinata, ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.
(2) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
(3) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.
(4) GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.
(5) GU n. L 223 dell'8. 8. 1992, pag. 15.
(6) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.
(7) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 21.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2047/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

che autorizza gli scambi commerciali delle sostanze che riducono lo strato di ozono nonché dei prodotti contenenti tali sostanze con le parti non contraenti del Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3952/92 [2],

vista la decisione 88/540/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono [3], e vista la decisione 91/690/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla conclusione all'emendamento del Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono adottato a Londra nel giugno 1990 dalle parti contraenti del Protocollo [4],

considerando che, ai sensi degli articoli 5 e 6, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 594/91 sono vietate le importazioni nella Comunità da paesi che non sono parti contraenti del Protocollo di sostanze controllate che riducono lo strato di ozono nonché di prodotti che contengono tali sostanze come pure le esportazioni delle sostanze succitate dalla Comunità verso paesi che non sono parti;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 594/91 autorizza la Commissione a consentire gli scambi commerciali di sostanze controllate nonché di prodotti che contengono una o più di queste sostanze con paesi che non sono parti, qualora sia accertato, tramite una riunione delle parti, che detto paese, che non è parte, ottempera pienamente agli articoli 2, da 2a a 2c e 4 del Protocollo e a tal fine ha presentato una documentazione in conformità dell'articolo 7 del Protocollo;

considerando che le parti hanno deciso nella quarta riunione svoltasi a Copenaghen nel 1992, di autorizzare gli scambi commerciali di cui all'articolo 4, paragrafi da 1 a 4bis del Protocollo, con la Colombia in conformità dell'articolo 4, paragrafo 8 del Protocollo;

considerando che, nella riunione citata, le parti hanno deciso provvisoriamente, in attesa della decisione definitiva che sarà adottata nella quinta riunione prevista per il 15-26 novembre 1993, che tutti gli Stati non parti i quali abbiano notificato entro il 31 marzo 1993 la loro conformità agli articoli 2, da 2a a 2c e 4 del Protocollo al segretariato per la protezione dell'ozono dell'UNEP, e che abbiano comunicato i dati necessari a tal fine come specificato all'articolo 7 del Protocollo, ottemperano alle pertinenti disposizioni del Protocollo e possono essere esentati dai controlli sulle esportazioni di sostanze che riducono lo strato di ozono;

considerando che numerose parti non contraenti del Protocollo e numerose parti del Protocollo, che tuttavia non hanno sottoscritto l'emendamento di Londra del 1990, hanno comunicato ai sensi della decisione di cui sopra le informazioni ed i dati al segretariato per la protezione dell'ozono dell'UNEP;

considerando che le disposizioni del presente regolamento rivestono un carattere temporaneo e possono essere modificate da un regolamento della Commissione previa decisione delle parti nella quinta riunione;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 594/91 stabilisce la procedura per l'adozione degli atti giuridici necessari all'attuazione del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 594/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scambi commerciali con la Colombia

In deroga all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 594/91, sono consentiti gli scambi commerciali con la Colombia delle sostanze controllate di cui all'articolo 2 del regolamento citato nonché di prodotti che contengono una o più di queste sostanze definite ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento citato.

Articolo 2

Scambi commerciali con altri paesi che non sono parti o con parti per le quali l'emendamento di Londra del Protocollo non è entrato in vigore

1. In deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 594/91, sono consentite le esportazioni dalla Comunità delle sostanze controllate di cui all'articolo 2 del regola-

[1] GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 41.
[3] GU n. L 297 del 31. 10. 1988, pag. 8.
[4] GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 28.

mento citato verso la Repubblica Slovacca, le isole Salomone, il Gabon, il Madagascar, il Laos, le Bahamas, il Congo, le isole Comore, l'isola di Dominica, il Senegal, il Perù, la Giamaica, il Vietnam, il Libano, il Myanmar, la Costa d'Avorio, il Suriname, la Repubblica Dominicana, la Lituania, la Guyana e il Mali.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 594/91, sono consentite le esportazioni dalla Comunità di altri clorofluorocarburi completamente alogenati, di tetracloruro di carbonio e di 1.1.1-tricloroetano di cui all'articolo 2 del regolamento citato verso Hong Kong, la Giordania, la Turchia, il Nicaragua, l'Uruguay, Malta ed il Sudan.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2048/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune [3], in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1695/93 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2016/93 [5];

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1695/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 26 luglio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.
[3] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 40.
[5] GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 59.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU / 100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo (3)
1701 11 10	36,36 (1)
1701 11 90	36,36 (1)
1701 12 10	36,36 (1)
1701 12 90	36,36 (1)
1701 91 00	43,66
1701 99 10	43,66
1701 99 90	43,66 (2)

(1) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

(2) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

(3) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2049/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 [4], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma,

considerando che la situazione su certi mercati rende necessario l'adeguamento delle restituzioni;

che, per evitare restituzione; che, a fini speculativi, è necessario sospendere temporaneamente tale fissazione anticipata delle restituzioni; che, tuttavia, non sembra necessario rifiutare le domande presentate prima del 28 luglio 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1457/93 della Commissione [5] è sospesa nel periodo compreso tra il 28 e il 30 luglio 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.
[3] GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.
[4] GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.
[5] GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 55.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2050/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1586/93 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Argentina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/93 (4), ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Argentina;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di mele originarie dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 4,92 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1586/93 è sostituito dall'importo di 13,39 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.
(3) GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 24.
(4) GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 29.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2051/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Uruguay

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa ; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1319/93 della Commissione, del 28 maggio 1993, che fissa, per la campagna 1993/1994, i prezzi di riferimento dei limoni freschi (3), fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 60,82 ecu per 100 kg netti per il mese di luglio 1993 ;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 249/93 (5), i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati ;

considerando che per i limoni freschi originari dell'Uruguay il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento ; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti limoni freschi ;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (6), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri ; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È percepita all'importazione di limoni freschi (codice NC ex 0805 30 10), originari dell'Uruguay una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 13,20 ecu per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1993.

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.
(3) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 90.
(4) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.
(5) GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 45.
(6) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(7) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2052/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1985/93 della Commissione [2];

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1985/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio [3], sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione [4],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1985/93, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
(2) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 45.
(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 luglio 1993, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 00 200	—	—
1001 10 00 400	—	—
1001 90 91 000	—	—
1001 90 99 000	04	25,00
	05	17,00
	08	18,00
	02	15,00
1002 00 00 000	03	25,00
	06	17,00
	02	15,00
1003 00 10 000	—	—
1003 00 20 000	04	25,00
	02	15,00
1003 00 80 000	04	25,00
	02	15,00
1004 00 00 200	—	—
1004 00 00 400	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	07	15,00
	02	0

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 100	01	55,00
1101 00 00 130	01	52,00
1101 00 00 150	01	48,00
1101 00 00 170	01	44,00
1101 00 00 180	01	41,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 500	01	55,00
1102 10 00 700	—	—
1102 10 00 900	—	—
1103 11 30 200	01	47,00 (3)
1103 11 30 900	—	—
1103 11 50 200	01	47,00 (3)
1103 11 50 400	—	—
1103 11 50 900	—	—
1103 11 90 200	01	55,00 (3)
1103 11 90 800	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:
01 tutti i paesi terzi,
02 altri paesi terzi,
03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
05 Egitto, Marocco e Tunisia,
06 Corea e Giappone,
07 le zone I, III b), VIII a), Cuba e Ungheria,
08 Algeria.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(3) Se tale prodotto continene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA 93/69/CEE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1993

che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/116/CEE [1] del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, modificata da ultimo dalla direttiva 89/530/CEE [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 8 A del Trattato prevede l'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la direttiva 76/116/CEE, ha fissato norme sulla commercializzazione dei concimi di tipo CEE;

considerando che è opportuno aggiungere nuovi concimi all'allegato I della direttiva 76/116/CEE affinché gli stessi possano recare l'indicazione « Concime CEE »; che le direttive 89/284/CEE [3] e 89/530/CEE del Consiglio che completano e modificano la direttiva 76/116/CEE hanno allegati specifici che non sono stati integrati nell'allegato I della direttiva 76/116/CEE e che occorre quindi ristrutturare l'allegato I della direttiva 76/116/CEE per agevolarne e renderne più chiare la lettura e la comprensione;

considerando che, dati il campo d'applicazione gli effetti dell'azione proposta, le misure comunitarie previste dalla presente direttiva non sono solo necessarie bensì anche indispensabili per conseguire gli obiettivi fissati; che questi obiettivi non possono essere conseguiti dagli Stati membri individualmente; che inoltre il conseguimento dei medesimi a livello di Comunità è già previsto dalla direttiva 76/116/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei concimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/116/CEE è così modificato:

a) nella parte A, punto 1, sono aggiunti i concimi azotati semplici indicati nell'allegato I della presente direttiva,

b) nella parte B, sono aggiunti i concimi composti indicati nell'allegato II della presente direttiva;

c) nella parte C, punto 1, sono aggiunti i concimi liquidi indicati nell'allegato III della presente direttiva.

Articolo 2

1. L'allegato I della direttiva 89/284/CEE diventa la parte D dell'allegato I della direttiva 76/116/CEE con il titolo « Concimi con elementi secondari ».

2. Il concime che figura all'allegato IV della presente direttiva viene aggiunto all'allegato I, parte D della direttiva 76/116/CEE.

[1] GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 21.
[2] GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 116.
[3] GU n. L 111 del 22. 4. 1989, pag. 34.

Articolo 3

1. L'allegato della direttiva 89/530/CEE diventa la parte E dell'allegato I della direttiva 76/116/CEE con il titolo « Concimi con oligoelementi ».

2. Il capitolo A della parte E dell'allegato I della direttiva 76/116/CEE è sostituito dall'allegato V della presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1 a partire dal 1° maggio 1994 al più tardi.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Vicepresidente

ALLEGATO I

ALLEGATO I

A. CONCIMI SEMPLICI

1. CONCIMI AZOTATI

Numero	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere garantito Forme e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri
1	2	3	4	5	6
1 c)	Nitrato di magnesio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente, come componente essenziale, nitrato di magnesio esaidrato	10 % N Azoto valutato come azoto nitrico 14 % MgO Magnesio valutato come ossido di magnesio solubile in acqua	Quando è commercializzato sotto forma di cristalli, può essere aggiunta la menzione « in forma cristallizzata »	Azoto nitrico Ossido di magnesio solubile nell'acqua
10	Crotinilidendiurea	Prodotto ottenuto per reazione dell'urea con l'aldeide crotonica Composto monomerico	28 % N Azoto valutato come azoto totale Almeno 25 % N della crotonilidendiurea Al massimo 3 % di azoto ureico		Azoto totale Azoto ureico purché raggiunga l'1 % in peso Azoto della crotonilidendiurea
11	Isobutilidendiurea	Prodotto ottenuto per reazione dell'urea con l'aldeide isobutirrica Composto monomerico	28 % N Azoto valutato come azoto totale Almeno 25 % N della isobutilidendiurea Al massimo 3 % di azoto ureico		Azoto totale Azoto ureico purché raggiunga l'1 % in peso Azoto della isobutilidendiurea
12	Urea formaldeide	Prodotto ottenuto per reazione dell'urea con l'aldeide formica e contenente essenzialmente molecole di ureaformaldeide Composto polimerico	36 % azoto totale Azoto valutato come azoto totale Almeno $^{1}/_{5}$ del tenore dichiarato in azoto totale deve essere solubile in acqua calda Almeno 31 % di azoto dell'urea formaldeide Al massimo 5 % di azoto ureico		Azoto totale Azoto ureico purché raggiunga l'1 % in peso Azoto dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda Azoto dell'urea unicamente solubile in acqua calda

Numero	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere garantito Forme e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri
1	2	3	4	5	6
13	Concime azotato contenente crotolinilidendiurea	Prodotto contenente crotonilidendiurea e un concime azotato semplice [elenco A-1 della direttiva 76/116/CEE esclusi i prodotti 3 a), 3 b) e 5)], ottenuto per via chimica	18 % N valutato come azoto totale Almeno 3 % di azoto sotto forma ammoniacale e/o nitrica e/o ureica Almeno 1/3 di questo azoto proviene dalla crotonilidendiurea Tenore massimo in biureto : (N ureico + N crotonilidendiurea) × 0,026		Azoto totale Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1 % : ☐ azoto nitrico ☐ azoto ammoniacale ☐ azoto ureico Azoto della crotonilidendiurea
14	Concime azotato contenente isobutilidendiurea	Prodotto contenente isobutilidendiurea e un concime azotato semplice [elenco A-1 della direttiva 76/116/CEE esclusi i prodotti 3 a), 3 b) e 5)], ottenuti per via chimica	18 % N valutato come azoto totale Almeno 3 % di azoto sotto forma ammoniacale e/o nitrica e/o ureica Almeno 1/3 di questo azoto proviene dalla isobutilidendiurea Tenore massimo in biureto : (N ureico + N isobutilidendiurea) × 0,026		Azoto totale Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1 % : ☐ azoto nitrico ☐ azoto ammoniacale ☐ azoto ureico Azoto dell'isobutilidendiurea
15	Concime azotato contenente urea-formaldeide	Prodotto contenente ureafolmaldeide (metilenurea) e un concime azotato semplice [elenco A-1 della direttiva 76/116/CEE esclusi i prodotti 3 a), 3 b) e 5)], ottenuto per via chimica	18 % N valutato come azoto totale Almeno 3 % di azoto sotto forma ammoniacale e/o nitrica e/o ureica Almeno 1/3 di questo azoto proveniente dall'urea formaldeide L'azoto dell'urea formaldeide deve contenere almeno 3/5 relativo di azoto unicamente solubile in acqua calda Tenore massimo in biureto : (N ureico + N urea-formaldeide) × 0,026		Azoto totale Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1 % : ☐ azoto nitrico ☐ azoto ammoniacale ☐ azoto ureico Azoto dell'urea formaldeide Azoto dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda Azoto dell'urea formaldeide solubile unicamente in acqua calda

Numero	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere garantito Forme e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri
1	2	3	4	5	6
16	Solfato ammonico con inibitore della nitrificazione (diciandiammide)	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente solfato d'ammonio e diciandiammide	20 % N Azoto valutato come azoto Tenore minimo di azoto ammoniacale : 18 % Tenore minimo di azoto della diciandiammide : 1,5 %		Azoto totale Azoto ammoniacale Azoto della diciandiammide (Informazione tecnica) (1)
17	Solfonitrato d'ammonio con inibitore della nitrificazione (diciandiammide)	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente solfonitrato d'ammonio e diciandiammide	24 % N Azoto valutato come azoto totale Tenore minimo in azoto nitrico : 3 % Tenore minimo in azoto della diciandiammide : 1,5 %		Azoto totale Azoto nitrico Azoto ammoniacale Azoto della diciandiammide (Informazione tecnica) (1)

(1) Il responsabile dell'immissione sul mercato deve fornire un'informazione tecnica la più completa possibile con ogni imballaggio o con i documenti di accompagnamento, se si tratta di una fornitura alla rinfusa. Queste informazioni in particolare devono permettere all'utente di determinare i periodi di utilizzo e le dosi di applicazione secondo i tipi di coltura ai quali tale fertilizzante è destinato.

ALLEGATO II

ALLEGATO I

B. ELENCO DEI TIPI DI CONCIMI COMPOSTI

1. CONCIMI NPK

Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso)		Forme solubili e solubilità nonché concentrazione degli elementi fertilizzanti, che devono essere garantiti come specificato nelle colonne da 8 a 10 Finezza di macinazione			Indicazioni per l'identificazione dei concimi Altri requisiti		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Concime NPK contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea urea-formaldiede (secondo i casi)	Prodotto ottenuto per via chimica senza incorporazione di materie organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale e contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide	20 % ($N + P_2O_5 + K_2O$)	5 % N Almeno 1/4 della concentrazione dichiarata di azoto totale deve provenire dalla forma d'azoto (5) o (6) o (7). Almeno 3/5 della concentrazione dichiarata di azoto (7) devono essere solubili in acqua calda. 5 % P_2O_5 5 % K_2O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto della crotonilidendiurea (6) Azoto della isobutilidendiurea (7) Azoto dell'urea-formaldeide (8) Azoto dell'urea-formaldeide solubile unicamente in acqua calda (9) Azoto dell'urea-formaldeide solubile in acqua fredda	(1) P_2O_5 solubile in acqua (2) P_2O_5 solubile nel citrato d'ammonio neutro (3) P_2O_5 solubile nel citrato d'ammonio neutro e nell'acqua	K_2O solubile in acqua	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme d'azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1 % in peso, deve essere garantita. (3) Una delle forme d'azoto da (5) a (7) (secondo i casi). La forma d'azoto (7) deve essere garantita sotto forma d'azoto (8) e (9).	Questo concime NPK esente da scorie di Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale deve essere garantito relativamente alle solubilità (1), (2) o (3): — nel caso in cui la P_2O_5 solubile in acqua non raggiunga il 2 %, si dichiarerà unicamente la solubilità (2), — nel caso in cui la P_2O_5 solubile in acqua raggiunga il 2 %, si dichiarerà la solubilità (3) con l'indicazione obbligatoria della concentrazione di P_2O_5 solubile in acqua [solubilità (1)]. La concentrazione di P_2O_5 solubile unicamente negli acidi minerali non deve superare il 2 %. Il campione da prelevare per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo.	(1) Ossido di potassio solubile in acqua. (2) L'indicazione « a basso tenore di cloro » è legata ad una concentrazione massima del 2 % di Cl. (3) È permesso dichiarare la concentrazione di cloro.

2. CONCIMI NP

Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso)		Forme solubili e solubilità nonché concentrazione degli elementi fertilizzanti, che devono essere garantiti come specificato nelle colonne da 8 a 10 Finezza di macinazione			Indicazioni per l'identificazione dei concimi Altri requisiti		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Concime NP contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide (secondo i casi)	Prodotto ottenuto per via chimica senza incorporazione di materie organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale e contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o ureaformaldeide	18 % ($N + P_2O_5$)	5 % N Almeno ¼ della concentrazione dichiarata di azoto totale deve provenire dalla forma d'azoto (5) o (6) o (7). Almeno ⅗ della concentrazione dichiarata di azoto (7) devono essere solubili in acqua calda 5 % P_2O_5	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto della crotonilidendiurea (6) Azoto della isobutilidendiurea (7) Azoto dell'urea-formaldeide (8) Azoto dell'urea-formaldeide solubile unicamente in acqua calda (9) Azoto dell'urea-formaldeide solubile in acqua fredda	(1) P_2O_5 solubile in acqua (2) P_2O_5 solubile nel citrato d'ammonio neutro (3) P_2O_5 solubile nel citrato d'ammonio neutro e in acqua		(1) Azoto totale (2) Se una delle forme d'azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1 % in peso, deve essere garantita. (3) Una delle forme d'azoto da (5) a (7) (secondo i casi). La forma d'azoto (7) deve essere garantita sotto forma d'azoto (8) e (9).	Questo concime NP esente da scorie di Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale deve essere garantito relativamente alle solubilità (1), (2) o (3): — nel caso in cui la P_2O_5 solubile in acqua non raggiunga almeno il 2 %, si dichiarerà unicamente la solubilità (2), — nel caso in cui la P_2O_5 solubile in acqua raggiunga il 2 %, si dichiarerà la solubilità (3) con l'indicazione obbligatoria della concentrazione di P_2O_5 solubile in acqua [solubilità (1)]. La concentrazione di P_2O_5 solubile unicamente negli acidi minerali non deve superare il 2 %. Il campione da prelevare per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo.	

3. CONCIMI NK

Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso)		Forme solubili e solubilità nonché concentrazione degli elementi fertilizzanti, che devono essere garantiti come specificato nelle colonne da 8 a 10 Finezza di macinazione			Indicazioni per l'identificazione dei concimi Altri requisiti		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Concime NK contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide (secondo i casi)	Prodotto ottenuto per via chimica senza incorporazione di materie organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale e contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o ureaformaldeide	18 % ($N + K_2O$)	5 % N Almeno 1/4 della concentrazione dichiarata di azoto totale deve provenire dalla forma d'azoto (5) o (6) o (7). Almeno 3/5 della concentrazione dichiarata di azoto (7) devono essere solubili in acqua calda 5 % K_2O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto della crotonilidendiurea (6) Azoto della isobutilidendiurea (7) Azoto dell'ureaformaldeide (8) Azoto dell'ureaformaldeide solubile unicamente in acqua calda (9) Azoto dell'ureaformaldeide solubile in acqua fredda		K_2O solubile in acqua	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme d'azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1 % in peso, deve essere garantita. (3) Una delle forme d'azoto da (5) a (7) (secondo i casi). La forma d'azoto (7) deve essere garantita sotto forma d'azoto (8) e (9).		(1) Ossido di potassio solubile in acqua. (2) L'indicazione « a basso tenore di cloro » è legata ad una concentrazione massima del 2 % di Cl. (3) È permesso dichiarare la concentrazione di cloro.

ALLEGATO III

ALLEGATO I

C. CONCIMI LIQUIDI

1. CONCIMI SEMPLICI

Numero	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione ed i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere garantito Forme e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri
1	2	3	4	5	6
4	Soluzione di nitrato di magnesio	Prodotto ottenuto per via chimica e per soluzione in acqua contenente nitrato di magnesio	6 % N Azoto valutato come azoto nitrico 9 % MgO Magnesio valutato come ossido di magnesio solubile in acqua pH minimo : 4		Azoto nitrico Ossido di magnesio solubile in acqua

ALLEGATO IV

ALLEGATO I

D. CONCIMI ELEMENTI SECONDARI

Numero	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione ed i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere garantito Forme e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri
1	2	3	4	5	6
5.1	Soluzione di solfato di magnesio	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua del solfato di magnesio di origine industriale	5 % MgO 10 % SO_3 Magnesio e zolfo valutati come ossido di magnesio e anidride solforica solubili in acqua	Possono essere aggiunte le denominazioni commerciali usuali	Ossido di magnesio solubile in acqua Facoltativamente : anidride solforica solubile in acqua

ALLEGATO V

ALLEGATO I

E

Nota esplicativa: Le seguenti note si applicano alla totalità della parte E.

Nota 1: La denominazione di un agente chelante può essere effettuata con le sue iniziali quali figurano nel capitolo E.

Nota 2: Se il prodotto non dà nessun residuo solido dopo la sua dissoluzione nell'acqua può essere qualificato « per dissoluzione ».

Nota 3: Se un oligoelemento è presente in forma chelata, deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata.

CAPITOLO A

CONCIMI CHE DICHIARANO UN SOLO OLIGOELEMENTO

Numero	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione ed i componenti essenziali	Titolo minimo in oligoelementi fertilizzanti (percentuale in peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Oligoelementi il cui titolo deve essere garantito Solubilità Altri criteri
1	2	3	4	5	6
BORO					
1a	Acido borico	Prodotto ottenuto per azione di un acido su un borato	14 % B solubile in acqua	Si possono aggiungere le denominazioni commerciali usuali	Boro (B) solubile in acqua
1b	Borato di sodio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un borato di sodio	10 % B solubile in acqua	Si possono aggiungere le denominazioni commerciali usuali	Boro (B) solubile in acqua
1c	Borato di calcio	Prodotto ottenuto a partire da colemanite o da pandermite contenente essenzialmente dei borati di calcio	7 % B totale Granulometria: almeno 98 % passante al setaccio da 0,063 mm	Si possono aggiungere le denominazioni commerciali usuali	Boro (B) totale
1d	Boro etanolammina	Prodotto ottenuto per reazione dell'acido borico con etanolammina	8 % B solubile in acqua		Boro (B) solubile in acqua
1e	Concime borato in soluzione	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua dei tipi 1a e/o 1b e/o 1d	2 % B solubile in acqua	La denominazione deve includere i nomi dei composti presenti	Boro (B) solubile in acqua
1f	Concime borato in sospensione	Prodotto ottenuto per sospensione in acqua dei tipi 1a e/o 1b e/o 1d	2 % B solubile in acqua	La denominazione deve includere i nomi dei composti presenti	Boro (B) solubile in acqua

1	2	3	4	5	6
COBALTO					
2a	Sale di cobalto	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componente essenziale un sale minerale di cobalto	19 % Co solubile in acqua	La denominazione deve comprendere il nome dell'anione minerale	Cobalto (Co) solubile in acqua
2b	Chelato di cobalto	Prodotto solubile in acqua ottenuto per combinazione chimica del cobalto con un agente chelante	2 % Co solubile in acqua di cui almeno 8/10 del tenore dichiarato sono in forma chelata	Nome dell'agente chelante	Cobalto (Co) solubile in acqua Cobalto (Co) chelata
2c	Soluzione di concime al cobalto	Prodotto ottenuto per dissoluzione dei tipi 2a e/o di uno solo del tipo 2b	2 % Co solubile in acqua	La denominazione deve contenere : a) il (i)nome(i) dell'(gli) anione(i) minerale(i) ; b) il nome dell'agente chelante, se presente	Cobalto (Co) solubile in acqua Cobalto (Co) in forma chelata se presente
RAME					
3a	Sale di rame	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di rame	20 % Cu solubile in acqua	La denominazione deve recare il nome dell'anione minerale	Rame (Cu) solubile in acqua
3b	Ossido di rame	Prodotto ottenuto per estrazione o via chimica contenente come componente essenziale l'ossido di rame	70 % Cu totale Granulometria : almeno il 98 % passante al setaccio con maglie da 0,063 mm		Rame (Cu) totale
3c	Idrossido di rame	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale idrossido di rame	45 % Cu totale Granulometria : almeno il 98 % passante al setaccio con maglie da 0,063 mm		Rame (Cu) totale
3d	Chelato di rame	Prodotto solubile in acqua ottenuto per combinazione chimica del rame con un agente chelante	9 % Cu solubile in acqua di cui almeno 8/10 del tenore dichiarato sono in forma chelata	Nome dell'agente chelante	Rame (Cu) solubile in acqua Rame (Cu) in forma chelata
3e	Concime a base di rame	Prodotto ottenuto miscelando i tipi 3a e/o 3b e/o 3c ed uno solo del tipo 3d e, se del caso, una carica non nutriente né tossica	5 % Cu totale	La denominazione deve contenere : a) il (i) nome(i) dell'(gli) anione(i) minerale(i) ; b) il nome dell'agente chelante, se presente	Rame (Cu) totale Rame (Cu) solubile in acqua se questo risulta uguale almeno a 1/4 del rame totale Rame (Cu) in forma chelata
3f	Soluzione di concime di rame	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua dei tipi 3a e/o 3d e/o di uno solo del tipo 3d	3 % Cu solubile in acqua	La denominazione deve contenere : a) il (i) nome(i) dell'(gli) anione(i) minerale(i) ; b) il nome dell'agente chelante, se presente	Rame (Cu) solubile in acqua Rame (Cu) in forma chelata

1	2	3	4	5	6
3g	Ossicloruro di rame	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente di base l'ossicloruro di rame [$Cu_2Cl(OH)_3$]	50 % Cu totale Granulometria: almeno 98 % passante al setaccio con maglie da 0,063 mm		Rame (Cu) totale
3h	Ossicloruro di rame in sospensione	Prodotto ottenuto mediante sospensione del concime 3g	17 % Cu totale		Rame (Cu) totale
FERRO					
4a	Sale di ferro	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente di base un sale di ferro	12 % Fe solubile in acqua	La denominazione deve contenere il nome dell'anione minerale	Ferro (Fe) solubile in acqua
4b	Chelato di ferro	Prodotto ottenuto per combinazione chimica del ferro con un agente chelante	5 % Fe solubile in acqua di cui almeno 8/10 del tenore dichiarato sono in forma chelata	Nome dell'agente chelante	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) in forma chelata
4c	Soluzione di concime a base di ferro	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua dei tipi 4a e/o uno del tipo 4b	2 % Fe solubile in acqua	La denominazione deve contenere: a) il (i) nome(i) dell'(gli) anione(i) minerale(i); b) il nome dell'agente chelante, se presente	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) in forma chelata se presente
MANGANESE					
5a	Sale di manganese	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di manganese (Mn II)	17 % Mn solubile in acqua	La denominazione deve recare il nome dell'anione minerale	Manganese (Mn) solubile in acqua
5b	Chelato di manganese	Prodotto solubile in acqua ottenuto per combinazione chimica del manganese con un agente chelante	5 % Mn solubile in acqua di cui almeno 8/10 in forma chelata	Nome dell'agente chelante	Manganese (Mn) solubile in acqua Manganese (Mn) in forma chelata
5c	Ossido di manganese	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componenti essenziali osssidi di manganese	40 % Mn totale Granulometria: almeno l'80 % passante al setaccio da 0,063 mm		Manganese (Mn) totale
5d	Concime a base di manganese	Prodotto ottenuto miscelando i tipi 5a e 5c	17 % Mn totale	La denominazione conterrà il nome dei componenti di manganese	Manganese (Mn) totale Manganese (Mn) solubile in acqua se questo risulta uguale almeno 1/4 del manganese totale
5e	Concime in soluzione a base di manganese	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua dei tipi 5a e/o di uno solo del tipo 5b	3 % Mn solubile in acqua	La denominazione deve contenere: a) il (i) nome(i) dell'(gli) anione(i) minerale(i); b) il nome dell'agente chelante, se presente	Manganese (Mn) solubile in acqua Manganese (Mn) in forma chelata

1	2	3	4	5	6
MOLIBDENO					
6a	Molibdato di sodio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale molibdato di sodio	35 % Mo solubile in acqua		Molibdeno (Mo) solubile in acqua
6b	Molibdato di ammonio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale molibdato di ammonio	50 % Mo solubile in acqua		Molibdeno (Mo) solubile in acqua
6c	Concime a base di molibdeno	Prodotto ottenuto miscelando i tipi 6a e 6b	35 % Mo solubile in acqua	La denominazione deve includere i nomi dei componenti di molibdeno	Molibdeno (Mo) solubile in acqua
6d	Concime in soluzione al molibdeno	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua dei tipi 6a e/o uno del tipo 6b	3 % Mo solubile in acqua	La denominazione deve includere il(i) nome(i) del(dei) componente(i) di molibdeno	Molibdeno (Mo) solubile in acqua
ZINCO					
7a	Sale di zinco	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di zinco	15 % Zn solubile in acqua	La denominazione recherà il nome dell'anione minerale	Zinco (Zn) solubile in acqua
7b	Chelato di zinco	Prodotto solubile in acqua ottenuto per combinazione chimica dello zinco con un agente chelante	5 % Zn solubile in acqua di cui almeno 8/10 del tenore dichiarato sono in forma chelata	Nome dell'agente chelante	Zinco (Zn) solubile in acqua Zinco (Zn) in forma chelata
7c	Ossido di zinco	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale ossido di zinco	70 % Zn totale Granulometria : almeno 80 % deve passare attraverso un setaccio di 0,063 mm		Zinco (Zn) totale
7d	Concime a base di zinco	Prodotto ricavato mediante miscelatura dei tipi 7a e 7c	30 % Zn totale	La denominazione deve contenere il nome dei componenti di zinco presenti	Zinco (Zn) totale Zinco (Zn) solubile in acqua se ammonta almeno a 1/4 dello (Zn) totale
7e	Concime in soluzione a base di zinco	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua dei tipi 7a e/o uno solo del tipo 7b	3 % Zn solubile in acqua	La denominazione deve contenere : a) il (i) nome(i) dell'(gli) anione(i) minerale(i) ; b) il nome dell'agente chelante, se presente	Zinco (Zn) solubile in acqua Zinco (Zn) in forma chelata se presente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 1993

relativa all'aiuto concesso dal governo tedesco a Hibeg e da Hibeg, tramite Krupp GmbH, a Bremer Vulkan AG, onde facilitare la vendita di Krupp Atlas Elektronik GmbH da Krupp GmbH a Bremer Vulkan AG

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(93/412/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo avere invitato, in conformità dell'articolo 93, i terzi interessati a presentare le loro osservazioni e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue :

I

Con lettera datata 17 dicembre 1991, il governo tedesco ha notificato la concessione di una garanzia da parte della Freie Hansestadt Bremen Land di Brema. Con lettea D 00130 datata 20 gennaio 1992, la Commissione ha chiesto al governo tedesco informazioni supplementari. La risposta del governo tedesco, recante la data del 4 marzo 1992, è pervenuta il 9 marzo 1992. Il 6 maggio 1992 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento previsto dall'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato ed ha informato il governo tedesco di tale decisione con lettera SG(92)D/6699 del 20 maggio 1992, pubblicata nella Gazzetta ufficiale (1).

II

La notificazione riguarda una garanzia prestata dal Land Bremen per finanziare l'acquisto, da parte della società Bremer Vulkan AG (in prosieguo : BV), della Krupp Atlas Elektronik GmbH (KAE) appartenente alla Krupp GmbH (Krupp) ; in essa il governo tedesco descrive un'operazione complessa, composta da diversi atti di scambio, tutti finalizzati alla vendita di KAE a BV.

Per diversificare maggiormente la sua produzione rispetto alle costruzioni navali, BV ha aquistato da Krupp il 74,9 % di KAE ; il prezzo pattuito di 350 Mio di DM non è stato pagato in contanti, bensì con l'emissione di nuove azioni BV. In sintesi hanno avuto luogo i seguenti atti :

— 17 ottobre 1991 : l'assemblea generale degli azionisti di BV delibera un aumento del capitale ;

— 21 novembre 1991 : la Freie Hansestadt Bremen/Land di Brema presta una garanzia su 126 Mio di DM, maggiorati delle spese accessorie e degli interessi, a Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH (Hibeg), un'impresa pubblica di proprietà del Land Bremen ;

— 26 novembre 1991 : scambio tra Krupp e BV, mediante il quale BV cede a Krupp 2,8 Mio di nuove azioni BV (per un valore totale, secondo BV, di 350 Mio di DM, ossia 125 DM per azione) al fine di acquisire il 74,9 % di KAE ;

— 26 novembre 1991 : Krupp e Hibeg costituiscono insieme una Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) (« società di diritto civile ») ;

— 31 dicembre 1991 : Krupp e Hibeg apportano ciascuna la loro partecipazione concordata a GbR. Il conferimento della Krupp consiste in 2,8 Mio di azioni BV e quello di Hibeg in 350 Mio di DM in contanti, finanziati mediante una linea di credito parzialmente coperta dalla garanzia pubblica precedentemente menzionata ;

— 31 dicembre 1991 : sulla base dell'atto costitutivo di GbR, GbR dà a Krupp un anticipo di 350 Mio di DM. Hibeg acquisisce il diritto irrevocabile di vendere le azioni BV a terzi al prezzo minimo di 125 DM per azione. Ogni azione venduta riduce la partecipazione delle due parti in GbR poiché riduce il saldo dovuto a Krupp e rappresenta un rimborso del credito conferito da Hibeg ;

— scioglimento della GbR tra il 28 febbraio 1994 e il 31 dicembre 1994. Le rimanenti azioni BV saranno cedute a Hibeg, mentre Krupp conserverà il saldo dell'anticipo. Hibeg ha la possibilità, previa approvazione delle banche creditrici, di rimborsare (parte) del credito cedendo a tali banche le azioni BV al prezzo di 80 DM per azione alla scadenza.

Ciò significa che BV acquista una quota pari al 74,9 % di KAE cedendo a Krupp 2,8 Mio di azioni BV. Nell'ambito di GbR, Krupp scambia tali azioni con Hibeg e riceve 350 Mio di DM. All'epoca della transazione commerciale la quotazione delle azioni BV in borsa era di circa 80 DM e pertanto il valore complessivo dei 2,8 Mio di azioni era di 224 Mio di DM. La Freie Hansestadt Bremen Land di Brema sostiene Hibeg con una garanzia di 126 Mio di

(1) GU n. C 171 del 7. 7. 1992, pag. 3.

DM, importo che corrisponde alla differenza tra il prezzo di acquisto concordato per KAE e il valore di mercato delle azioni, e consente in tal modo la vendita di KAE a BV.

Con lettera del 4 marzo 1992 il governo tedesco afferma che la garanzia, ad eccezione di talune modifiche, soddisfa i requisiti prescritti dalle Bürgschaftsrichtlinien del Land di Brema (direttive del Land di Brema in materia di garanzie e fideiussioni) autorizzate dalla Commissione con lettera SG(91)D/20146 del 28 ottobre 1991 (N 512/91). La principale modifica menzionata nella lettera consiste nel ricorso alla « selbstschuldernische Bürgschaft » anziché alla « Ausfallbürgschaft » (la differenza tra i due tipi di garanzie è che nel primo caso il creditore può rivolgersi direttamente al garante senza dovere escutere in primo luogo il debitore inadempiente.

III

Nella sua valutazione prima dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, la Commissione ha preso posizione su tre punti: 1) se si fosse o no in presenza di un aiuto, 2) in caso affermativo, di che entità fosse tale aiuto 3) chi fosse il beneficiario di tale aiuto.

Per quanto concerne il primo punto, la risposta della Commissione è affermativa. Il prezzo medio delle azioni BV nel novembre-dicembre 1991, allorché hanno avuto luogo le principali transazioni, era di circa 80 DM. Questo prezzo già include l'effetto di ribasso che ha di regola l'emissione di nuove azioni, poiché la nuova emissione era già stata decisa dall'assemblea generale degli azionisti di BV il 17 ottobre 1991. Il prezzo di emissione di nuove azioni rimane infatti abitualmente al di sotto del prezzo di mercato per evitare il fallimento dell'emissione. Pertanto la Commissione ha concluso che il prezzo di 80 DM per azione è il prezzo massimo che avrebbe potuto essere chiesto in un'emissione sul mercato aperto. Questa valutazione è confermata dall'intenzione delle banche di accettare a titolo di rimborso del credito le azioni invendute al prezzo di 80 DM per azione.

Giacché la Commissione ha concluso che il prezzo di 80 DM per azione è il prezzo di mercato per le nuove azioni, è evidente che a questo prezzo KAE non avrebbe potuto essere acquistata da BV. 2,8 Mio di azioni valgono 224 Mio di DM e non 350 Mio di DM (il prezzo necessario per acquistare il 74,9 % di KAE). Hibeg, interamente di proprietà del Land di Brema e perciò da considerarsi un'impresa pubblica, può effettuare tale operazione e scambiare 350 Mio di DM contro le nuove azioni BV grazie al fatto che il Land copre il rischio con una garanzia sui 126 Mio di DM. Questi 126 Mio di DM rappresentano esattamente la differenza tra 350 Mio di DM (il credito totale) e 224 Mio di DM (il valore delle azioni al prezzo di mercato di 80 DM per azione). La Commissione pertanto non può accettare l'affermazione che la partecipazione di Hibeg si configuri come comportamento normale di un operatore poiché, come è stato scritto dal governo tedesco, il prezzo di un'azione BV nel 1990 era mediamente di 130,8 DM, al 1° giugno 1990 era addirittura salito a 170,5 DM mentre era in calo alla fine del 1991 in conseguenza del ribasso generale del mercato azionario causato dalla guerra nel Golfo persico.

Per quanto riguarda il secondo punto relativo alla quantificazione dell'aiuto in causa, la Commissione ha basato la sua valutazione sui medesimi fatti. Sulla base di un prezzo di mercato di 80 DM per azione, le nuove azioni BV valgono 224 Mio di DM. La differenza tra questo valore e il prezzo di 350 Mio di DM per l'acquisto di KAE, ossia 126 Mio di DM, non è attribuibile a motivi commerciali, come si è visto. Pertanto, l'intera differenza, pari alla garanzia totale, deve essere considerata un aiuto.

All'epoca dell'apertura del procedimento non è stato possibile dare una risposta al terzo punto, poiché occorre accertare quale sia il prezzo effettivo di mercato di KAE. Se si ritiene che il 74,9 % di KAE valga soltanto 224 Mio di DM, tutto l'aiuto va a Krupp. Se si ritiene invece che il prezzo di 350 Mio di DM per il 74,9 % di KAE è un prezzo di mercato giustificato, tutto l'aiuto va a beneficio di BV tramite Hibeg e le consente l'acquisizione del 74,9 % di KAE. Qualora il valore di mercato effettivo del 74,9 % di KAE si situi tra questi due valori, l'aiuto si ripartirebbe tra BV e Krupp.

Per quanto riguarda il richiamo del governo tedesco alla Bürgschaftsrichtlinien del Land di Brema (vedi punto II) la Commissione non può accettare l'affermazione secondo cui la garanzia soddisfa i criteri di tale regime che è stato approvato. Infatti, non soltanto la forma della garanzia (« selbstschuldnerisch » invece di « Ausfall ») costituisce un'innovazione rispetto al regime da lei autorizzato, ma la Commissione contesta anche, in base ai fatti di cui è a conoscenza, l'esistenza di un nesso normale tra i proventi dell'investimento in GbR e i fondi necessari al servizio del debito, come richiesto dal regime di garanzia.

Inoltre, il regime di garanzia del Land di Brema prevede garanzie addizionali e il pagamento di un premio pari allo 0,5 % della garanzia al momento della sua concessione e di un premio annuo dello 0,5 %. Ora, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, questi due obblighi non risultano adempiuti. Il caso in esame non appare pertanto conforme ai requisiti prescritti dal regime di garanzia autorizzato; inoltre, in base alle lettere della Commissione SG(89)D/4328 e SG(89)D/12772, il governo tedesco avrebbe dovuto notificare la garanzia prima di concederla, per consentire alla Commissione di esaminarla alla luce degli articoli 92 e 93 del Trattato CEE.

Sulla base di quanto precede la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 onde esaminare la garanzia fornita dalla Freie Hansestadt Bremen/Land Bremen sul credito bancario di 126 Mio di DM concesso a Hibeg con spese accessorie e gli interessi, nonché le operazioni effettuate da Hibeg e Krupp relativamente alla partecipazione a GbR e valutare la compatibilità di tutte queste operazioni con il mercato comune.

IV

Dopo che l'avvio del procedimento è stato reso noto mediante pubblicazione le seguenti parti hanno presentato osservazioni :

— Bremer Vulkan AG, Bremen

— Fried. Krupp AG, Essen.

Bremer Vulkan AG ha sostenuto di non ricevere alcun aiuto e ha fatto riferimento alla posizione del governo tedesco. Anche Fried. Krupp AG ritiene di non aver ricevuto alcun aiuto, giacché il valore del 74,9 % di KAE è almeno di 350 Mio di DM e sottolinea che tale stima è confermata anche da Bremer Vulkan, nella lettera in cui invita i suoi azionisti a partecipare alla riunione per approvare la nuova emissione di azioni BV, e da una valutazione analoga compiuta da due società di consulenza e revisione indipendenti.

Le osservazioni ricevute dalle parti interessate sono state trasmesse dalla Commissione al governo tedesco con lettera datata 16 settembre 1992, così da offrirgli l'opportunità di replicarvi.

V

Il governo tedesco ha reagito all'apertura del procedimento con lettera datata 1° luglio 1992. Con lettera datata 15 ottobre 1992 il governo tedesco ha replicato alle osservazioni delle altre parti. Con lettera D/09810 datata 23 novembre 1992 la Commissione ha richiesto informazioni aggiuntive e il governo tedesco ha risposto con lettera dell'8 gennaio 1993. Le osservazioni del governo tedesco possono essere riepilogate nel modo seguente :

1) Il governo tedesco contesta che il valore delle azioni BV sia stato o sia di 80 DM per azione, quantunque tale fosse la quotazione in borsa alla fine del 1991. Secondo il governo tedesco, la quotazione in borsa non rispecchia la situazione della singola società, bensì è l'espressione di sviluppi economici generali, nazionali e internazionali. Il prezzo delle nuove azioni emesse non era pertanto basato sulla quotazione effettiva del mercato azionario bensì su sviluppi passati e aspettative future. Il governo tedesco stima il valore delle azioni BV ad almeno 125 DM per azione in ragione dei seguenti fattori :

   a) le banche valutano le azioni ad almeno 125 DM per azione, come è dimostrato dal fatto che le banche concedono un credito di 350 Mio di DM. Normalmente le banche concedono un credito pari soltanto al 50/60 % delle garanzie sulle quali quest'ultimo è basato. Solo per la parte di credito superiore al 50/60 % le banche hanno richiesto una garanzia supplementare, che è stata data dal Land di Brema.

      Anche il fatto che le banche sono disposte ad acquistare le azioni BV al prezzo di 80 DM per azione alla scadenza del credito conferma, sulla base della predetta regola del 50/60 %, che le banche stimano il valore delle azioni di BV ad almeno 125 DM per azione.

      Alla richiesta della Commissione di fornirle le analisi o le relazioni delle banche che contengono tale valutazione, il governo tedesco ha risposto di non poter fornire tali documenti, non avendovi accesso.

   b) Il prezzo delle azioni BV ha raggiunto la media di 130,8 DM per azione nel 1990, toccando financo i 170,5 DM il 1° giugno 1990. Da allora il prezzo è sceso a seguito della guerra del Golfo persico e della recessione economica, eventi che non potevano essere previsti all'epoca dell'accordo.

   c) Gli effetti di sinergia che deriveranno dall'integrazione di KAE all'interno di BV.

   d) Per un investitore un grande pacchetto azionario (2,8 Mio di azioni corrispondono a circa il 20 % di tutte le azioni BV) è più attraente di singole azioni.

   e) Il bilancio della GbR, certificato da due esperti contabili e consulenti fiscali indipendenti, attesta che i 2,8 Mio di azioni BV valgono 350 Mio di DM.

2) Per quanto concerne il valore del 74,9 % di KAE, il governo tedesco cita valutazioni approfondite eseguite da due società di revisione indipendenti su richiesta di Krupp e BV all'epoca dell'accordo tra le due società, nelle quali il valore di KAE viene stimato in 350 Mio di DM.

3) Per quanto concerne la questione se la garanzia soddisfi i requisiti delle Bürgschaftsrichtlinien del Land di Brema, il governo tedesco ha fornito la risposta seguente. La Bürgschaftsrichtlinie prevede che di norma (« grundsätzlich ») le garanzie siano di tipo « Ausfall » (vedi punto II). Secondo il governo tedesco ciò significa che la Bürgschaftsrichtlinie non esclude le garanzie di tipo « selbstschuldnerisch ». Giacché Hibeg è di proprietà dello Stato, una garanzia « Ausfall », che — in caso di insolvenza — richiederebbe lunghe procedure, non è ragionevole da un punto di vista economico.

   Per quanto concerne la questione se i proventi dell'investimento siano, in condizioni normali, sufficienti a pagare il servizio del debito, il governo tedesco ha risposto che ciò dipende da quanto vengono valutate le azioni BV e cita in proposito le argomentazioni addotte in precedenza (vedi punto I).

   Per quanto concerne le garanzie e i premi previsti dalla Richtlinie, il governo tedesco risponde che essi non sono necessari giacché Hibeg è di proprietà dello Stato. I premi darebbero soltanto luogo a un riporto interno (« Umbuchung »). Per quanto concerne l'obbligo di notificare prima della concessione della garanzia, il governo tedesco fa notare di aver notificato in data 17 dicembre 1991 e che la garanzia è divenuta efficace solo con l'inizio di efficacia del contratto di credito (fine di dicembre).

4) La Commissione ha chiesto, con lettere del 20 gennaio 1992, 20 maggio 1992 e 23 novembre 1992, di venire informata sulla proprietà privata o pubblica di BV. Il governo tedesco ha risposto che Hibeg possedeva, all'epoca dell'accordo, lo 0,08 % delle azioni di BV e che il Land di Brema non detiene ulteriori partecipazioni.

VI

La prima questione a cui dare risposta in questa valutazione finale è se si sia o no in presenza di un aiuto. La risposta della Commissione, in armonia con le argomentazioni che l'hanno indotta ad avviare il procedimento (vedi punto III), è affermativa. Il prezzo medio delle azioni BV nel novembre-dicembre 1991, allorché si sono svolte le operazioni più importanti, era di circa 80 DM per azione (84,94 DM nel novembre e 75,43 DM nel dicembre). Secondo la Commissione il prezzo delle azioni sul mercato azionario riflette la situazione della singola società, seppure nel contesto degli sviluppi generali nazionali e internazionali. Il prezzo del mercato azionario rappresenta una vera e propria valutazione del valore delle azioni da parte del mercato giacché riflette il punto di equilibrio dell'offerta e della domanda in un contesto completamente pubblico e trasparente. Il prezzo di emissione di nuove azioni rimane abitualmente al di sotto del prezzo di mercato per evitare il fallimento dell'emissione. Ciò significa pertanto che, dato il prezzo sul mercato azionario di circa 80 DM, il prezzo di emissione avrebbe dovuto essere al di sotto degli 80 DM per azione. La Commissione conclude quindi che 80 DM per azione è il prezzo massimo che avrebbe potuto essere chiesto in un'emissione aperta agli operatori di mercato.

Le ragioni addotte dal governo tedesco per giustificare la valutazione delle azioni di BV al prezzo di 125 DM per azione, cioè considerevolmente più elevato (vedi punto V), non possono essere accolte. La transazione ad un prezzo per azione di 125 DM ha potuto svolgersi soltanto grazie alla concessione della garanzia che ha coperta la differenza tra 125 e 80 DM per azione. Il governo tedesco non è stato in grado di fornire analisi o relazioni di banche che avallassero una siffatta valutazione. Il fatto che il prezzo per azione avesse raggiunto nel 1990 la media di 130,8 DM non tiene conto del fatto che esso era sceso notevolmente al di sotto di 100 DM fin dal 1991, ad eccezione dei periodi coincidenti con la fine del 1985 sino al 1986 e l'inizio del 1989 e sino alla fine del 1990. Ciò è stato confermato a posteriori dal fatto che dalla fine del 1991 fino al febbraio 1993 il prezzo delle azioni BV ha oscillato attorno agli 80 DM. Inoltre tutte le aspettative del mercato relativamente ai profitti futuri si ripercuotono immediatamente sul prezzo delle azioni. Pertanto il prezzo delle azioni all'epoca delle transazioni è il valore effettivo (di mercato) pertinente.

La medesima argomentazione vale per i presunti effetti di sinergia. Anch'essi vengono immediatamente presi in considerazione dal mercato azionario. Considerato a posteriori, l'andamento del prezzo delle azioni BV dalla fine del 1991, oscillante attorno agli 80 DM, non dimostra alcuna influenza di tali effetti.

Per quanto concerne l'argomentazione tedesca che per un investitore un grande pacchetto azionario è più attraente di singole azioni, è difficile immaginare che essa possa giustificare una differenza di prezzo per azione dell'ordine di 45 DM. Occorre inoltre considerare che l'emissione di nuove azioni rischia di ridurre il prezzo delle azioni.

Quanto alla certificazione del bilancio di GbR da parte di due esperti contabili e consulenti fiscali va osservato quanto segue. In generale i contabili che esaminano un bilancio di apertura devono applicare il principio della valutazione prudente (Vorsichtsprinzip), il che signifca che devono valutare ciascuna attività al livello più basso possibile (Niederstwertprinzip). Se vi è un valore di mercato stabilito ad esempio da una borsa valori, è a tale valore che ci si deve riferire. Ma se, come nel caso delle azioni di Bremer Vulkan, vi è un prezzo stabilito in un momento successivo diverso dal prezzo del mercato azionario, i revisori contabili possono prendere in considerazione tale prezzo per la loro valutazione. Pertanto essi si sono basati unicamente sul prezzo di 350 Mio di DM pagato successivamente per il pacchetto di 2,8 Mio di azioni di Bremer Vulkan, prezzo stabilito da Krupp e Bremer Vulkan in collaborazione con il governo regionale di Brema tramite Hibeg e il consorzio bancario, cosicché la valutazione dei contabili non può essere definita indipendente. Questi ultimi si sono limitati a riprendere la valutazione effettuata dalle parti in causa.

Avendo la Commissione concluso che 80 DM per azione BV era il prezzo di mercato delle nuove azioni all'epoca delle principali transazioni, è ovvio che a tale prezzo KAE non poteva essere acquistata da BV. Hibeg, che è interamente di proprietà del Land di Brema — e pertanto da considerarsi impresa pubblica — poteva soltanto agire nell'interesse di BV e realizzare gli accordi con Krupp nell'ambito della GbR descritti in precedenza (vedi punto II), poiché il rischio è stato comunque coperto dalla garanzia sui 126 Mio di DM, maggiorati delle spese accessorie e degli interessi. Questi 126 Mio di DM rappresentano esattamente la differenza tra 350 Mio di DM (importo totale del credito e prezzo pagato per l'acquisizione del 74,9 % di KAE) e 224 Mio di DM (valore dei 2,8 Mio di azioni BV al prezzo di 80 DM per azione). La Commissione non può pertanto accettare l'affermazione che la transazione di Hibeg è normale e si è svolta secondo le regole del mercato. Come in casi precedenti, Hibeg interviene come strumento del Land di Brema e fornisce aiuto ed assistenza economica ad una società per azioni, la Bremer Vulkan, i cui proprietari, nonostanti reiterate richieste della Commissione, rimangono sconosciuti. In una causa precedente Hibeg si assunse l'onere di garantire l'emissione di azioni BV nel 1987 per finanziare le attività di costruzione navale della Bremer Vulkan. La garanzia di acquistare le nuove azioni invendute nel corso dell'emissione non fu ritenuta una garanzia normale bensì un aiuto pari all'importo della differenza tra il prezzo garantito e il valore reale delle azioni sul mercato azionario. Tale valutazione della Commissione non fu contestata dal governo tedesco, né fu contestata l'autorizzazione dell'aiuto in conformità del massimale comune della sesta direttiva del Consiglio 87/167/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale (1) [lettera SG(90)D/28234 del 16 ottobre 1990].

(1) GU n. L 69 del 12. 3. 1987, pag. 55.

Le considerazioni che precedono consentono anche di stabilire quale sia l'entità dell'aiuto in causa. Come la Commissione aveva già rilevato all'avvio del procedimento, esso corrisponde all'intero importo garantito. Sulla base di un prezzo di mercato di 80 DM per azione, i 2,8 Mio di azioni BV valgono 224 Mio di DM. La differenza rispetto al prezzo pagato per KAE di 350 Mio di DM non è attribuibile a motivi commerciali. Pertanto il totale di questa differenza, pari alla garanzia totale, deve essere considerato un aiuto. Hibeg, che è anch'essa un'impresa pubblica, ha potuto scambiare 350 Mio di DM contro azioni BV del valore di 224 Mio di DM solo grazie all'esistenza della garanzia.

Per quanto concerne l'identificazione del beneficiario dell'aiuto, la risposta tedesca circa il valore del 74,9 % di KAE conferma l'ipotesi che il valore di 350 Mio di DM, stabilito mediante trattative tra due parti in posizione paritaria sul mercato, riflette il reale valore di mercato del 74,9 % di KAE. La Commissione è confortata in tale ipotesi dall'affermazione tedesca che il valore del 74,9 % di KAE è stato quantificato in 350 Mio di DM da due società di revisione indipendenti (vedi punto V).

Ciò significa che il destinatario finale dell'aiuto è la Bremer Vulkan. L'insieme delle transazioni e l'aiuto in oggetto hanno consentito a quest'ultima di acquistare il 74,9 % di KAE per un valore di 350 Mio di DM non contro contanti bensì contro 2,8 Mio di azioni BV del valore di 224 Mio di DM. In base allo schema operativo scelto, l'aiuto è fornito da Hibeg, con l'intesa che la transazione tra BV e Krupp si sarebbe conclusa con un pagamento in contanti. In proposito è importante notare come il governo tedesco abbia sostenuto nelle sue diverse lettere che l'intero schema operativo aveva per obiettivo la diversificazione di BV tramite l'acquisto di KAE. Sebbene sia Krupp ad aver ricevuto il pagamento in contanti direttamente da Hibeg, in conformità degli accordi concernenti la GbR, è BV che migliora effettivamente la propria posizione finanziaria grazie al contributo in contanti di Hibeg e alla relativa garanzia pubblica e va pertanto considerato il beneficiario finale dell'aiuto.

Per quanto concerne la proprietà di BV, la riluttanza o l'incapacità del governo tedesco a fornire informazioni complete in materia non consente alla Commissione di stabilire perché allo stato attuale siano Hibeg (partecipazione dello 0,08 %) e il Land di Brema a dover fornire il finanziamento anziché gli azionisti della società.

Per quanto concerne la questione se la garanzia sia conforme alle Bürgschaftsrichtlinien del Land di Brema e della Freie Hansestadt Bremen, la Commissione non può accettare la risposta del governo tedesco. È discutibile l'affermazione secondo cui le Richtlinien, nel testo notificato alla Commissione con lettera datata 31 luglio 1991, consentano garanzie di tipo « selbstschuldnerisch » anziché di tipo « Ausfall ». Il testo recita : « Die Bürgschaften werden grundsätzlich gegenüber Kreditinstituten im Sinne von § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen als Ausfallbürgschaften übernommen » (« le garanzie sono di norma prestate sotto forma di garanzia contro l'inadempimento del debitore nei confronti degli enti creditizi di cui al par. 1 della legge sul credito ») (art. 2, par. 1 della Bürgschaftsrichtlinie). Quanto alle garanzie addizionali e ai premi previsti dalla Richtlinie è chiaro che il fatto che essi non siano stati chiesti a Hibeg rappresenta una violazione della Richtlinie quale autorizzata dalla Commissione e pertanto di per sé si configura come un aiuto. Sarebbe invece stato logico che i costi della garanzia incidessero sulla transazione tra Krupp e Hibeg. Pertanto la garanzia avrebbe dovuto venir notificata in conformità delle lettere della Commissione SG(89)D/4328 del 5 aprile 1989 e SG(89)D/12772 del 12 ottobre 1989 prima di essere istituita e non, come ha fatto il governo tedesco, prima di divenire « operativa ».

La Commissione rileva pertanto l'esistenza degli aiuti seguenti : BV ha ricevuto un aiuto di 126 Mio di DM da Hibeg. Tale operazione è stata resa possibile grazie a una garanzia di 126 Mio di DM, più le spese accessorie e gli interessi, concessa dal Land di Brema e dalla Freie Hansestadt Bremen che copre la differenza tra il prezzo concordato d'acquisto per KAE e il valore dei 2,8 Mio di azioni di BV. La Commissione non considera tale garanzia una garanzia normale che deve essere valutata alla luce delle direttive del Land in materia di garanzie (da esse a suo tempo autorizzate), bensì ritiene l'intero importo della garanzia un aiuto concesso a Hibeg dal Land di Brema e dalla Frei Hansestadt Bremen.

VII

Il governo tedesco ha omesso di notificare tali aiuti preventivamente, in ottemperanza all'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato ed ha invece notificato l'aiuto soltanto dopo che la garanzia era già stata concessa e dopo l'avvenuta compravendita del 74,9 % di KAE tra BV e Krupp e la costituzione di GbR da parte di Hibeg e Krupp.

Non avendo il governo tedesco notificato l'aiuto prima di concederlo, come avrebbe dovuto fare secondo l'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato, la Commissione non ha potuto esprimere il proprio parere prima che le misure venissero attuate. A norma del diritto comunitario l'aiuto era pertanto illegale, sin dal momento della sua concessione. La situazione derivante da questa violazione è particolarmente grave poiché l'aiuto è già stato erogato al destinatario. Inoltre, le misure di aiuto hanno esercitato effetti che vanno ritenuti incompatibili con il mercato comune.

Nel caso di aiuti incompatibili con il mercato comune la Commissione può chiedere agli Stati membri di farsi rimborsare dai beneficiari gli aiuti illegalmente concessi, come confermato dalla Corte di giustizia con sentenze del 12 luglio 1973 causa 70/72 Commissione c/Germania (1), del 21 marzo 1990 causa C-142/87 Belgio c/Commissione (2) e del 20 settembre 1990, causa C-5/89 Commissione c/Germania (3).

VIII

Le attività principali di KAE rientrano nei settori dell'elettronica per la navigazione marittima e la difesa (tecnica di sondaggio ultrasonico, elaborazione segnali e dati). In tali settori vi è concorrenza tra i produttori comunitari e i relativi prodotti sono oggetto di commercio tra gli Stati membri.

(1) Raccolta 1973, pag. 813.
(2) Raccolta 1990, pag. I-959.
(3) Raccolta 1990, pag. I-3437.

Dalla relazione di (K)AE sull'esercizio 1991 (il nome KAE è stato modificato in AE dopo la sua acquisizione ad opera di BV), risulta che KAE ha esportato parte del suo fatturato all'interno della Comunità. Dei 689 Mio di fatturato realizzati nel 1991, una quota di 45 Mio di DM è stata esportata in altri paesi CEE. Per quanto concerne il 1990 tali valori ammontano rispettivamente a 578 Mio di DM e a 30 Mio di DM.

Nel settore dell'elettronica per la navigazione marittima e la difesa, KAE opera in un certo numero di mercati specializzati, i cui dati dimostrano che esiste effettivamente un commercio intracomunitario, come risulta dalla seguente tabella :

Importazioni da altri paesi CEE nel 1991

Diverse categorie di prodotti

(Mio di ECU)

Paese	8531	8526	9014
Francia	114	36	130
Belgio/Lussemburgo	49	21	11
Paesi Bassi	51	20	63
Germania	48	70	55
Italia	36	20	64
Regno Unito	72	11	190
Irlanda	16	3	3
Danimarca	14	11	18
Grecia	12	7	0,5
Portogallo	18	3	5
Spagna	41	7	11

8531 : dispositivi elettronici per la segnalazione sonora o visiva

8526 : apparecchiature radar, apparecchiature radio di assistenza alla navigazione e di controllo a distanza

9014 : bussole di navigazione, altri strumenti e apparecchiature di navigazione.

Di conseguenza, gli aiuti che il governo tedesco ha concesso a Bremer vulkan e a Hibeg incidono sul commercio tra Stati membri e falsano la concorrenza tra i produttori di elettronica per la navigazione marittima e la difesa ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato.

IX

L'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato stabilisce il principio che gli aiuti aventi le caratteristiche in esso specificate sono incompatibili con il mercato comune. Per quanto concerne le deroghe a tale principio, quelle previste dall'articolo 92, paragrafo 2 non si applicano al caso in oggetto, visti la natura e gli obiettivi dell'aiuto ; esso non ha infatti alcun carattere sociale, non ovvia a danni provocati da calamità naturali, né è concesso all'economia di una regione della Repubblica federale di Germania che risente della divisione della Germania.

Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3 le deroghe al principio di incompatibilità degli aiuti devono essere interpretate restrittivamente nel valutare un regime di aiuto o una singola misura di aiuto ; ciò è necessario per salvaguardare il corretto funzionamento del mercato comune tenendo conto degli obiettivi previsti dall'articolo 3, lettera f) del Trattato.

In particolare, le deroghe si applicano soltanto se la Commissione appura che senza l'aiuto le forze del mercato non sarebbero sufficienti, da sole, a indurre i beneficiari ad agire in modo da raggiungere uno degli obiettivi di cui al paragrafo 3.

Concedere deroghe a casi in cui non vi è contributo al raggiungimento di tali obiettivi o nei quali l'aiuto non è necessario a tal fine, equivarrebbe a concedere vantaggi alle industrie o aziende di taluni Stati membri, rafforzandone artificialmente la posizione finaziaria, incidendo pertanto sugli scambi tra gli Stati membri e falsando la concorrenza senza alcuna giustificazione fondata sull'interesse comune di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del Trattato.

Alla luce di quanto precede, l'aiuto al quale si riferisce la presente decisione non può beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3.

In particolare, per quanto concerne la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettea a), l'aiuto in oggetto non è destinato a promuovere lo sviluppo economico di una regione ove il tenore di vita è anormalmente basso oppure si ha una grave forma di sottoccupazione, né il governo tedesco ha tentato di giustificare l'aiuto con tali argomentazioni.

Quanto alla deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), è evidente che l'aiuto non è destinato a promuovere un progetto di comune interesse europeo o a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia tedesca, né il governo tedesco ha tentato di giustificare l'aiuto con queste motivazioni.

Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) per gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, la Commissione ha esaminato gli aspetti settoriali e regionali dell'aiuto in oggetto. Sotto entrambi gli aspetti è importante notare che l'aiuto concesso a BV è un aiuto agli investimenti per consentire alla beneficiaria di acquistare una società già esistente (KAE) e non per creare nuovi impianti di produzione o nuova occupazione. Nelle considerazioni svolte nella parte VIII è indicato chiaramente che vi è concorrenza tra i produttori comunitari e che i prodotti di cui trattasi sono oggetto di scambi commerciali tra gli Stati membri. In relazione all'aspetto settoriale, assume rilievo il settore nel quale si investe (in questo caso, quello dell'elettronica nel quale opera KAE).

Non esistendo a livello CEE una giustificazione settoriale per concedere l'aiuto in oggetto, occorre considerarlo come un'alterazione delle condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. L'aiuto in oggetto darebbe a BV nella gestione di KAE un vantaggio ingiustificato rispetto ai concorrenti di KAE, che non riceveranno e non hanno ricevuto tale aiuto. Il governo tedesco non ha tentato di giustificare l'aiuto adducendo motivazioni di ordine settoriale. Per quanto concerne l'aspetto regionale, Brema fa parte di un'area che può beneficiare di aiuti nazionali previsti dal regime (« Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur ») e comunitari (« Area dell'obiettivo 2 »). Tuttavia l'aiuto in oggetto non costituisce applicazione di un regime regionale autorizzato, come prescritto, ma si configura come un semplice aiuto agli investimenti del beneficiario. Inoltre l'acquisto di una società esistente (o di parte di una società esistente) non può essere considerato un investimento che possiede i requisiti per beneficiare del predetto regime « Gemeinschaftsaufgabe » giacché esso non crea occupazione, né il governo tedesco ha fornito indicazioni o prove dalle quali risulti che KAE sarebbe stata costretta a chiudere se non fosse stata venduta a BV. Di conseguenza, l'aiuto non può essere giustificato in base ai motivi di economia regionale di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Inoltre, il governo tedesco non ha notificato né tentato di giustificare l'aiuto invocando la situazione economica regionale.

X

In conclusione, gli aiuti concessi dalla Freie Hansestadt Bremen Land di Brema a BV e Hibeg non sono compatibili con il mercato comune poiché sono stati concessi illegalmente in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato e poiché non possono beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3.

Pertanto la cifra erogata deve essere rimborsata (vedi sentenza della Corte di giustizia del 14 febbraio 1990 causa C-301/87, Francia c/Commisisone, punto 22 della motivazione) (1).

Il rimborso deve essere effettuato in conformità delle disposizioni procedurali e sostanziali del diritto tedesco, in particolare quelle relative agli interessi sugli arretrati dei crediti dello Stato, con decorrenza dalla data di concessione dell'aiuto illegale. È infatti necessario ripristinare la situazione precedente eliminando tutti i vantaggi finanziari che le imprese hanno indebitamente ottenuto grazie all'aiuto illegale dalla data di erogazione (vedi sentenza della Corte di giustizia, del 21 marzo 1990, già citata, punto 66 della motivazione),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'aiuto di 126 Mio di DM concesso a Bremer Vulkan nell'ambito dell'acquisizione del 74,9 % del capitale di Krupp Atlas Elektronik GmbH tramite Hibeg è illegale in quanto concesso in violazione delle disposizioni procedurali di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato CEE. Inoltre, l'aiuto è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, giacché non sussistono i presupposti di applicazione delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3.

2. L'aiuto concesso a Hibeg dal Land di Brema/Frei Hansestadt Bremen sotto forma di garanzia sui 126 Mio di DM, maggiorati delle spese accessorie e degli interessi, è illegale in quanto concesso in violazione delle disposizioni procedurali di cui all'articolo 93, paragrafo 3. Inoltre l'aiuto è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3. Inoltre l'aiuto è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, giacché non sussistono i presupposti di applicazione delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3.

Articolo 2

1. La Germania provvede affinché l'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, venga recuperato interamente e versato a Hibeg entro due mesi dalla notificazione della presente decisione.

L'aiuto deve essere recuperato in conformità delle disposizioni procedurali e sostanziali di diritto interno, in particolare quelle riguardanti gli interessi sugli arretrati relativi ai crediti dello Stato, con decorrenza degli interessi dalla data di concessione dell'aiuto illegale.

2. La Germania è tenuta a sopprimere la garanzia di cui all'articolo 1, paragrafo 2 entro due mesi dalla notificazione della presente decisione.

Articolo 3

La Germania informa la Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, dei provvedimenti che ha adottato per conformarvisi.

(1) Raccolta 1990, pag. I-307.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1993.

Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1993

che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di lettori di dischi compact originari di Taiwan, Singapore e della Malaysia

(93/413/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

A. PROCEDURA

(1) Nel febbraio 1992 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Compact (Committee of Mechoptronics Producers and Connected Technologies), a nome di produttori che rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria di lettori di dischi compact. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio sostanziale, sufficienti a giustificare l'avvio di una procedura. La Commissione ha pertanto annunciato, tramite un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2], l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact, vale a dire gli apparecchi di riproduzione del suono « stand-alone », con un sistema di lettura ottica laser e con dimensioni esterne di almeno 150 × 45 × 170 mm, funzionanti con alimentazione a corrente alternata di 110/120/220/240 V, esclusi gli apparecchi funzionati con un'alimentazione interna o esterna a corrente continua pari o inferiore a 24 V, originari di Taiwan, di Singapore e della Malaysia.

Nell'avviso in questione, la Commissione ha ritenuto che almeno alcuni dei lettori di dischi compact attualmente esportati da Taiwan, da Singapore e dalla Malaysia non fossero originari dei tre paesi interessati, ai sensi delle norme comunitarie di origine, bensì del Giappone. La Commissione ha pertanto affermato che le risultanze in materia di origine dei prodotti in questione avrebbero potuto essere pertinenti ai fini del riesame [3] delle misure antidumping istituite dal regolamento (CEE) n. 112/90 del Consiglio [4] sulle importazioni dei prodotti interessati originari del Giappone e della Corea.

(2) La Commissione ha pertanto informato ufficialmente gli esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori ed i ricorrenti, fornendo loro l'opportunità di comunicare eventuali osservazioni per iscritto e di chiedere di essere ascoltati.

(3) Tutti i produttori conosciuti nei tre paesi in questione ed alcuni importatori hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.

(4) La Commissione ha richiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una conclusione provvisoria e ha condotto inchieste presso il principale produttore comunitario, presso produttori a Taiwan, a Singapore e in Malaysia, presso alcune delle case madri di tali produttori in Giappone e presso numerosi importatori.

(5) Data la questione dell'origine, menzionata nell'avviso di apertura (cfr. punto 1), l'inchiesta relativa al dumping ha coperto il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991, affinché coincidesse con il periodo dell'inchiesta relativa al riesame del regolamento (CEE) n. 112/90.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

(6) I due principali produttori comunitari hanno ufficialmente informato la Commissione della loro intenzione di interrompere la produzione di lettori di dischi compact nella Comunità. Essi hanno dichiarato che la cessazione della produzione all'interno della Comunità sarebbe stata definitiva entro la fine del 1993 e che ritenevano pertanto ingiustificate le misure di protezione.

(7) Inoltre, il 6 aprile 1993, il ricorrente, Compact, che rappresenta i produttori che costituiscono l'industria comunitaria ha formalmente ritirato la denuncia relativa alle importazioni di lettori di

[1] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
[2] GU n. C 148 del 12. 6. 1992, pag. 7.
[3] GU n. C 173 del 4. 7. 1991, pag. 3, GU n. C 174 del 5. 7. 1991, pag. 15 e GU n. C 334 de 28. 12. 1991, pg. 8.
[4] GU n. L 13 del 17. 1. 1990, pag 21.

dischi compact originari di Taiwan, di Singapore e della Malaysia. La Commissione ha pertanto ritenuto che una conclusione della procedura non fosse contro l'interesse della Comunità.

(8) In tali circostanze, si ritiene che le misure di protezione non siano necessarie e che, di conseguenza, la procedura antidumping relativa alle importazioni di lettori di dischi compact originari di Taiwan, di Singapore e della Malaysia debba essere conclusa senza l'istituzione di misure di protezione,

DECIDE:

Articolo unico

È conclusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact, vale a dire gli apparecchi di riproduzione del suono « stand-alone », con un sistema di lettura ottica laser e con dimensioni esterne di almeno 150 × 45 × 170 mm, funzionanti con alimentazione a corrente alternata di 110/120/220/240 V, esclusi gli apparecchi funzionanti con un'alimentazione interna o esterna a corrente continua pari o inferiore a 24 V, originari di Taiwan, di Singapore e della Malaysia.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1993.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1993

che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

(I testi in lingua danese, tedesca, inglese, francese e olandese soli i soli facenti fede)

(93/414/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 [2], in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1634/91 [4], ha determinato in quali circostanze gli acquisti di burro e di latte scremato in polvere possano essere sospesi e poi ristabiliti e, in caso di sospensione, quali misure alternative possano essere prese;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1547/87 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2011/91 [6], ha fissato i criteri in base ai quali sono decisi o sospesi gli acquisti di burro mediante gara in uno Stato membro oppure, per quanto riguarda il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania, in una regione;

considerando che dalle informazioni sui prezzi di mercato risulta che sussistono i presupposti di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1547/87 in Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 777/87, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Francese, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.
[3] GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10.
[4] GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 26.
[5] GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 12.
[6] GU n. L 185 dell'11. 7. 1991, pag. 5.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1566/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 154 del 25 giugno 1993)

Pagina 40, articolo 2 :

Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* »

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1727/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che modifica i regolamenti (CEE) n. 388/92, (CEE) n. 1727/92 e (CEE) n. 1728/92 relativi alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), delle Azzorre e di Madera e delle isole Canarie e ai bilanci previsionali di approvvigionamento

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 160 del 1° luglio 1993)

A pagina 2, articolo 3, paragrafo 2 :

anziché : « nei primi dieci giorni »,

leggi : « nei primi cinque giorni ».

Rettifica della decisione 93/244/CEE della Commissione, del 2 aprile 1993, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a talune parti del territorio della Comunità

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 111 del 5 maggio 1993)

A pagina 23, allegato I :

sopprimere : « Regioni indenni dalla malattia di Aujeszky in cui non è permessa la vaccinazione » ;

anziché : « Lussemburgo : tutto il territorio »,

leggi : « Lussemburgo : Stato membro ».
